



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25.3.2021

Tariffario ed Esenzioni

Strutture Ricettive e Tariffa Regolamento Imposta di Soggiorno

Descrizione	Tariffa in Euro (a persona al giorno)	
Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno confermato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25.3.2021 stabilisce quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive previste dall'art. 2, c. 3 del regolamento;- le tariffe applicate e previste dall'art 4 del regolamento, confermate con Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 16.2.2021 e, qui di seguito esposti		
Fino ad una massimo di 10 pernottamenti consecutivi, per ogni pernottamento. (art. 2 comma 3 e art. 4 del Regolamento dell'Imposta di soggiorno)	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Alberghi – Hotel – Residence turistico-alberghiere – Alberghi diffusi	
	5 stelle e superiori	€ 2,00
	4 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 1,00
	2 stelle	€ 1,00
	1 stella	€ 0,80
	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	
	Agriturismi	€ 0,80
	Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	€ 1,00
	Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc...)	€ 0,80
	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	
	Villaggi turistici 1 – 2 – 3 - stelle	€ 1,00
	Villaggi turistici 4 stelle	€ 1,50
	Villaggi turistici 5 stelle e superiori	€ 2,00
	Campeggi	€ 1,00



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Esenzioni

Regolamento Imposta di Soggiorno

Art. 5, c. 1

Descrizione

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito Atto di Giunta o dalla Legislazione Nazionale
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Per beneficiare dell'esenzione il soggiornante deve presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.